

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA -

Verbale di Assemblea Ordinaria del 05/06/2024

L'anno 2024, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 19:00, presso la sede di via Risorgimento n. 5, si è riunita

l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione L'Azzurra Onlus.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Sig.ra Concetta Sapuppo, verbalizza la Sig.ra Incardona Monica.

Il Presidente, costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso consegnato a mano ai soci, così come previsto dallo statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. adeguamento statuto al Runts, ai sensi del D.Lgs.n.117/2017
2. Varie ed eventuali

Il presidente dichiara pertanto che, l'assemblea aperta, è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, sig.ra Concetta Sapuppo, la quale illustra ai presenti che a seguito dell'iscrizione al Runts secondo il decreto legislativo 117/2017 la denominazione dell'ente deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato acronimo OdV e l'acronimo ETS come Ente Terzo Settore.

A tal proposito, l'assemblea viene invitata dal presidente a esprimere un voto in merito alla definizione di una nuova denominazione.

L'assemblea all'unanimità approva la nuova denominazione proposta dal Presidente.

La nuova denominazione dell'associazione sarà: L'azzurra ODV-ETS

Inoltre l'assemblea da mandato al presidente a dare comunicazione ai vari organi di controllo quali nel caso specifico Camera di Commercio ed Agenzia delle Entrate.

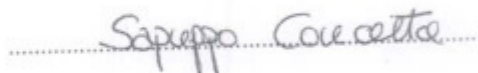
Alle ore 21,00 non avendo l'assemblea altro discutere, il presidente dichiara conclusa la seduta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente





Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Territoriale di Ragusa

Agenzia delle Entrate

Registrato a Ragusa il 4-7-2024

N. 718/24 Serie 3

Esatti Euro ESENTÉ

IL DIRETTORE PROVINCIALE

FIRMA

SV

LA FUNZIONARIA
Serena Pollari

STATUTO

Denominazione-sede-scopo-durata

Art.1-E' costituita in Ragusa, l'organizzazione di volontariato denominata **L'Azzurra OdV-ETS**"organizzazione di volontariato.

Art.2-la sede dell'organizzazione è in Ragusa in Via Risorgimento n.5, ove ricorranno le condizioni potranno essere istituite sedi secondarie.

Art.3-L'organizzazione di volontariato non ha scopo di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà, l'organizzazione è apolitica, umanitaria, laica, filantropica, senza scopo di lucro ed ispirata ai criteri di democraticità e trasparenza.

L'organizzazione a tali fini svolgerà le seguenti attività:

prestare in provincia di Ragusa, tramite autoambulanze e/o altri mezzi, immediata assistenza agli infortunati, agli ammalati, ai dializzati, ai disabili o comunque a persone in stato di bisogno.

Assicurare con mezzi idonei, il trasporto di dializzati, ammalati e disabili dal domicilio ai centri

dialisi, agli ospedali, agli enti di assistenza, ricovero, strutture terapeutiche e viceversa, nonché ai centri socio-educativi ed enti similari, scuole ed altre istituzioni,

partecipare a manifestazioni pubbliche sportive ed eventi di massa ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;

prestare soccorso mediante la propria organizzazione nell'eventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;

istituire corsi di istruzione ai volontari e alla cittadinanza, di primo soccorso per soggetti svantaggiati;

garantire il servizio di continuità assistenziale (guardie mediche) in collaborazione con il personale sanitario;

assicurare il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile;

perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria,

l'organizzazione potrà inoltre nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato, partecipare e promuovere enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle della stessa organizzazione.

L'organizzazione potrà collaborare con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quant'altro necessario e/o utile al fine del conseguimento degli scopi istituzionali.

Per il perseguimento e il raggiungimento di tale fine solidaristico l'organizzazione si servirà in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della legge quadro sul volontariato n 266/91 di strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, di strutture pubbliche o con queste convenzionate secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R- 22/94, che le convenzioni possono essere stipulate per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.

Più in generale l'organizzazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide nell'ambito degli scopi associativi, per il procacciamento di provvidenze economiche da impiegare nel sostenimento degli oneri che ad essa fanno carico. In tal senso l'organizzazione potrà svolgere attività di natura commerciale e/o produttiva nei limiti di una rilevanza comunque marginale in relazione al commesso delle attività organizzative.

L'organizzazione si propone di conseguire il riconoscimento giuridico a norma di legge.

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.

L'organizzazione viene costituita ai sensi della legge sul volontariato n 266 del 11 agosto 1991 e successive leggi modificative ed integrative.

Per il raggiungimento del proprio scopo l'organizzazione si avvarrà delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti ed anche se necessario delle attività di collaboratori e/o personale dipendente nei limiti stabiliti e previsti dall'art. 2 e 3 della legge sul volontariato n 266/91.

Art.4- la durata dell'organizzazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 Domande di ammissione dei soci.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e di volontariato, condividendone lo spirito solidaristico e gli scopi, previa iscrizione alla stessa organizzazione mediante richiesta scritta, possono far parte dell'organizzazione. in qualità di soci. tutte le persone maggiorenni che non abbiano riportato condanne penali e che presentano i requisiti necessari per poter contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento da parte del consiglio direttivo.

Art.6 diritti dei soci:

tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto organizzativo e delle modalità organizzative. Tutti i soci godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, in particolare i soci sono titolari del diritto

di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'organizzazione, nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo tra cui il presidente dell'organizzazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita organizzativa.

La qualifica di socio efficacemente assunta permane fino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall'art.7

Art.7 Obblighi dei soci e perdita della qualifica di socio :

Con l'ammissione a socio questi accetta incondizionatamente le norme statuarie e i regolamenti dell'organizzazione. Accetta di versare la quota annuale così come deliberato dal consiglio direttivo.

I soci perdono la qualifica nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale
- esclusione per indegnità pronunciata dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo nei casi in cui il socio si renda responsabile di atti suscettibili di arrecare gravi pregiudizi morali e/o materiali all'organizzazione.

Art.8- Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- consiglio direttivo
- assemblea dei soci
- Il presidente

E' espressamente sancita la gratuità ed l'elettività delle cariche organizzative

Art.9-l'Assemblea:

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'organizzazione si informa al principio di sovranità dell'assemblea dei soci alla quale deve essere resa notizia di ogni operazione sociale di cui alla competenza statutaria del consiglio direttivo e del presidente.

Art.10- Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'organizzazione i soci in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato, la delega può essere conferita solamente ai soci. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto a un solo voto.

Art.11- Compiti dell'assemblea:

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno per l'approvazione in particolare del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Qualora insorgessero particolari esigenze, l'assemblea potrà essere convocata entro il 30 giugno. L'assemblea ordinaria e straordinaria ha luogo ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di 1/10 dei soci, in tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui all'art.12.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma in caso di scioglimento o cessazione della carica del consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti nonché qualora per le stesse ragioni vengono meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti. Rientrano inoltre nelle competenze dell'assemblea l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche, l'approvazione del regolamento interno dell'organizzazione e le sue eventuali modifiche, deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'organizzazione; deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e quanto previsto dall'art.26 del presente statuto; di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale del segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal presidente e da chi lo ha redatto, nonché qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'organizzazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede dell'organizzazione e di cui ogni socio può prenderne visione.

Art.-12- la convocazione dell'assemblea oltre che dal consiglio direttivo a seguito di proporre deliberazioni, potrà essere richiesta dai 2/3 (due terzi) dei soci che potranno proporre o.d.g.

In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del consiglio direttivo con avviso mediante invio per lettera raccomandata agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione oppure a mezzo avviso consegnato "brevi-mano" e controfirmato per ricevuta dall'associato. Tale avviso deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art.13-Validità assemblee:

tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci (metà +1), compresi i rappresentanti per delega.

Trascorsa un' ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunti a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art.14- Modifiche allo statuto:

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole dei 2/3 dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio il voto favorevole deve essere almeno dei ¾ degli associati.

Art.15-Consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo è costituito da tre a sette membri eletti dall'assemblea dei soci. Nella sua prima riunione esso provvede ad eleggere il presidente, il vice presidente (che fa le veci del presidente in caso di sua assenza), il segretario- tesoriere, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Le riunioni sono valide se c'è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art.16-Dimissioni:

nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo i rimanenti provvederanno tramite convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.17-Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce abitualmente ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario.

Art.18-Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea.
- c) fissare le date delle assemblee dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci.
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- e) determinare l'importo delle quote associative annuali fissandone le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci.

- f) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e dovranno essere approvati dall'assemblea.
- g) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'organizzazione.
- h) attuare le finalità dello statuto

Art.19- Il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario

Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario. Il rendiconto economico-finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della organizzazione.

Nessun utile è distribuito agli associati.

Gli associati non possono vantare diritti su quanto versato né sul patrimonio dell'organizzazione

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare, gli utili o avanzi d'esercizio per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fonti, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.20- Il Presidente

Il Presidente, per delega del consiglio direttivo dirige l'organizzazione e ne è il legale rappresentante di fronte a terzi, ed in giudizio in ogni evenienza.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione nei riguardi degli associati e dei terzi. Il Presidente ed il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese non preventivate nel bilancio e non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Art.21- Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di un'assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.22- Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'organizzazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art.23- Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (uno) Gennaio e terminano il 31 (trentuno)

Dicembre di ciascun anno.

Art.24- Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

- a) coloro che non sono cittadini Italiani maggiorenni
- b) coloro che abbiano riportato condanne penali

Art.25- Patrimonio

L'organizzazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle propria attività da:

a) contributi degli aderenti.

b) contributi di privati.

c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

d) contributi di organismi internazionali.

e) donazioni e lasciti testamentari

f) rimborso derivanti da convenzioni.

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.

ART.26- Scioglimento

In caso di scioglimento dell'organizzazione l'assemblea avrà la facoltà di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'organizzazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo annuo del patrimonio dell'organizzazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico e analogo settore.

Art.27- Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio delle norme di legge che regolano la materia.

Il presidente

Saverio Cuccia



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Ragusa
Ufficio Territoriale di Ragusa

il segretario

[Signature]